



COMUNE DI SORENGO

MUNICIPIO

MM. No. 1311 del 15 novembre 2021

Adeguamento del ROD al diritto superiore: congedo di paternità

I. Premessa

Onorevole signora Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

com'è noto dall'inizio del 2021 in Svizzera è entrata in vigore una novità molto importante in ambito familiare: il congedo di paternità retribuito. La misura è stata introdotta a seguito della consultazione popolare organizzata il 27 settembre 2020, la quale ha stabilito che, entro sei mesi dalla nascita del figlio, i padri residenti nel Paese possono usufruire di un congedo pagato.

Sotto l'aspetto tecnico la novella legislativa è stata concretizzata mediante la LF del 20 dicembre 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai famigliari con cui è stato introdotto un nuovo art. 329 g nella LF del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero, libro quinto: diritto delle obbligazioni (CO).

La norma suona come segue:

¹*In caso di paternità, il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità di due settimane se è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti.*

²*Il congedo di paternità deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.*

³*Può essere preso in settimane o in giorni.*

Di conseguenza il Legislatore federale ha adeguato il riconoscimento dell'indennità di perdita di guadagno mediante una modifica della Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) che agli art. 16k e ss. prevede il diritto ad una compensazione pari all'80% del salario per dieci giorni lavorativi di congedo (14 giorni di calendario).

In ossequio al principio della gerarchia delle leggi la normativa federale risulta applicabile anche ai dipendenti del nostro Comune, indipendentemente dal fatto che il Regolamento Organico dei Dipendenti (ROD) disponga altrimenti.

Il Municipio ritiene tuttavia opportuno per ragioni di chiarezza, come più volte già fatto in passato, un formale allineamento delle disposizioni del ROD al diritto superiore.

II. Parità di genere a livello comunale, ordinamento attuale e diritto superiore

In ossequio al parallelismo delle forme la codifica del congedo di paternità nel ROD non può prescindere da un accurato esame dell'attuale normativa che, nel medesimo testo di legge, disciplina il congedo di maternità.

Se, per quanto riguarda l'introduzione formale del diritto al congedo di paternità, sarebbe di per sé sufficiente un semplice rinvio alla legislazione federale viene spontaneamente da chiedersi per quale ragione analoga soluzione non sia stata adottata per quanto riguarda il congedo di maternità.

L'art. 329f cpv. 1 CO prevede che *"dopo il parto la lavoratrice ha diritto a un congedo di maternità di almeno 14 settimane"*.

L'art. 16c LIPG prevede un'indennità pari all'80% del salario durante 98 giorni consecutivi (pari a 14 settimane) a partire dal giorno del parto.

Per contro il nostro ROD (art. 35a) prevede il diritto ad un congedo di 16 settimane con inizio, al più presto, due settimane prima del parto.

Ciò significa che in caso di maternità alla Dipendente sono "offerte" dal Comune due settimane di congedo pagato interamente a carico del datore di lavoro (in seguito DL), oltre alle 14 settimane di legge rimborsate in ragione dell'80% da parte dell'assicurazione IPG.

Nella codifica del congedo di paternità sorge pertanto il quesito a sapere se sia corretto - sotto l'aspetto del principio della parità di genere inteso in modo rigido - limitarsi al riconoscimento del minimo previsto dalla legislazione federale o se, alla stregua del congedo di maternità, risulti più equa un'estensione a favore del Dipendente ed a carico del Comune.

Prima di giungere ad una conclusione il Municipio ha osservato il panorama circostante laddove, a livello cantonale, la legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato (LORD) all'art. 46 cpv. 1 lett. L si limita a prevedere per la nascita di un figlio dieci giorni di congedo pagato con l'indicazione fra parentesi "congedo paternità".

Tra i principali comuni del Luganese presi in considerazione solamente il Regolamento dei dipendenti della città di Lugano non contravviene alla legislazione federale prevedendo un congedo paternità di 20 giorni lavorativi (di cui 10 interamente a carico del DL analogamente a quanto previsto per la maternità).

Gli altri comuni ancora non hanno posto mano ai loro rispettivi ROD che prevedono -come quello vigente a Sorengo- un congedo pagato di 5 giorni (fino al 31.12.2020 interamente a carico del DL in quanto non al beneficio dell'indennizzo da parte dell'assicurazione IPG).

Dopo ponderata riflessione il nostro Esecutivo ritiene equo il mantenimento dell'attuale congedo pagato di 5 giorni interamente a carico del DL con l'aggiunta del congedo di paternità "vero e proprio" previsto dal diritto federale.

Per una questione di chiarezza e di sistematica dell'atto legislativo si suggerisce tecnicamente di cancellare dall'elenco dei congedi pagati l'indicazione dei cinque giorni per la nascita di un figlio e di introdurre un nuovo articolo che formalizza il diritto al congedo per paternità, immediatamente dopo la norma che disciplina il congedo per maternità.

III. Normativa proposta e commento esplicativo

Visto quanto sopra vi proponiamo l'abrogazione della lettera b del cpv. 1 dell'art. 35 ROD nonché l'introduzione di un nuovo art. 35a bis "Congedo paternità" come alla tabella sinottica segue.

NORME VIGENTI	PROGETTO DI NUOVE NORME
<p>Art. 35 Congedi pagati ¹I dipendenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per matrimonio o unione domestica registrata 8 giorni consecutivi; b. per paternità 5 giorni anche non consecutivi nell'arco di 14 settimane dalla nascita del figlio; c. per decesso del coniuge o del partner registrato o di figli 5 giorni consecutivi; d. per decesso dei genitori, di fratelli o sorelle 3 giorni consecutivi; e. per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, per decesso di nonni, zii, nipoti, generi o nuore come pure di suoceri e cognati (o analoghi gradi di affinità riferiti al partner registrato), trasloco o altre circostanze speciali in famiglia 1 giorno; f. per malattia grave del coniuge, del partner registrato, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, al massimo 10 giorni all'anno; <p>²E' riservata la facoltà del Municipio di accordare ai dipendenti degli ulteriori congedi pagati sino ad un massimo di 5 giorni all'anno per motivi particolarmente meritevoli di attenzione .</p> <p>³Qualora per ragioni di servizio il dipendente non goda di una o più feste infrasettimanali, egli avrà diritto entro il medesimo mese al loro recupero con altrettanti giorni di congedo e ciò per un massimo di 12 feste infrasettimanali all'anno.</p>	<p>Art. 35 Congedi pagati ¹I dipendenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. invariato b. abrogato c. invariato d. invariato e. invariato f. invariato <p>²Invariato</p> <p>³Invariato</p>
	<p>Art. 35a^{bis} Congedo paternità (nuovo) ¹In caso di paternità il dipendente ha diritto a un congedo pagato di 3 settimane anche non consecutive.</p> <p>²Il congedo di paternità dev'essere preso entro 6 mesi dalla nascita del figlio e può iniziare, al più presto, una settimana prima del parto.</p>

Contrariamente al congedo di maternità di 16 settimane consecutive, il Municipio ritiene che dato l'innegabile diverso ruolo tra Padre e Madre, a prescindere dal principio della parità di genere, il congedo di paternità debba poter essere svolto anche in settimane o giorni non consecutivi a dipendenza dell'organizzazione familiare e delle necessità contingenti.

Si ritiene pure di ammettere l'inizio del congedo fino a una settimana prima del parto in considerazione delle possibili difficoltà per la Gestante durante gli ultimi giorni della gravidanza a svolgere determinate azioni o ad accudire convenientemente l'eventuale prole.

Con queste considerazioni, a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione in sede di dibattito, vi raccomandiamo l'approvazione della presente proposta mediante l'adozione del dispositivo di decisione allegato e parte integrante del presente messaggio.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
(Antonella Meuli)

Il Segretario:
(Arnaldo Bernasconi)



Sorengo, 15 novembre 2021
Ris. Mun. No. 423/21

Dispositivo di risoluzione

(ROD – congedo paternità)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO,

visto il messaggio No. MM No. 1311 del 15 novembre 2021 riguardante l'introduzione nel ROD del diritto al congedo di paternità in ossequio alla legislazione federale;
visto il rapporto della Commissione delle petizioni del

d e c i d e :

I.

Il regolamento organico dei dipendenti del 21 novembre 1988 è così modificato:

Art. 35 Congedi pagati (cpv. 1)

¹I dipendenti hanno diritto ai seguenti congedi pagati :

- a. invariato
- b. abrogato
- c. invariato
- d. invariato
- e. invariato
- f. invariato

Art. 35a^{bis} Congedo paternità (nuovo)

¹In caso di paternità il dipendente ha diritto a un congedo pagato di 3 settimane anche non consecutive.

²Il congedo di paternità dev'essere preso entro 6 mesi dalla nascita del figlio e può iniziare, al più presto, una settimana prima del parto.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum le presenti modifiche di regolamento sono trasmesse al Consiglio di Stato per ratifica ed entrano immediatamente in vigore.

Per il Consiglio comunale

Gli Scrutatori:

La Presidente

La Segretaria: